

2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. *Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata* i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.»

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2011, n. 164, come modificato dal presente decreto:

«Art. 35 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia). — 1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto

a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

4. (abrogato)

4-bis. (abrogato)

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;"

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: "nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili.

9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.»

— Per il testo degli articoli 11 e 68 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, si veda nelle note all'articolo 1.

24G00066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 21 febbraio 2024.

Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 127/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e in particolare l'allegato I, lettera D, relativo alla delega di compiti ad altri organismi di esecuzione;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo



e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell'AGEA così come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 74/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale «Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al [successivo] comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, determinate attività»;

Visto il successivo comma 3 del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 74/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce che «Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 maggio 2008, n. 106, recante la «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e, in particolare, il punto 8.5.3.1. secondo cui i CAA dovranno contribuire alle attività di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonché dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti nella PAC 2023-2027;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante: «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99: «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», inerente al fascicolo aziendale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° marzo 2021, recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, avente ad oggetto: «Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Considerato che i CAA occupano un posto di rilievo nel processo di erogazione delle risorse pubbliche della PAC, in quanto rivestono il duplice ruolo di mandatarî delle imprese agricole che a loro si rivolgono per l'erogazione di attività di assistenza e per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale e di delegati degli organismi pagatori, che possono affidare loro, mediante apposita convenzione, lo svolgimento di attività amministrative pubbliche connesse ai controlli di regolarità formale della documentazione fornita dagli agricoltori e al corretto inserimento delle relative informazioni nel SIAN e nei sistemi informativi degli organismi pagatori;

Considerato altresì che i CAA, pur avendo natura privatistica, concorrono alla tutela dell'interesse generale, alla regolarità, trasparenza e legalità nella gestione degli aiuti finanziari in agricoltura gestiti attraverso il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori;

Ritenuto necessario aggiornare i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 74/2018;

Vista la delibera del direttore di Agea n. 2 del 2 gennaio 2024, con la quale è stato proposto il nuovo schema di decreto ministeriale di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 74/2018;

Sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 74/2018;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta dell'8 febbraio 2024;



Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E ATTIVITÀ DEI CAA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto legislativo n. 74/2018»: il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

b) «società richiedenti»: le società di capitali costituite da soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, che presentano la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività CAA;

c) «CAA» ovvero «Centro autorizzato di assistenza agricola»: la società richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione ad operare nell'attività di assistenza ad imprese agricole da parte della regione competente per territorio;

d) «organizzazioni agricole maggiormente rappresentative»: le organizzazioni rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa;

e) «associazioni dei produttori e lavoratori»: le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore agricolo, rappresentate in seno al CNEL;

f) «associazioni di liberi professionisti»: le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, il cui statuto prevede ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA;

g) «fascicolo aziendale»: il fascicolo aziendale che le imprese agricole sono tenute a costituire ed aggiornare i sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole;

h) «Produttore» o «Utente»: l'impresa, individuale o collettiva, che si avvale o che intende avvalersi dei servizi di assistenza del CAA;

i) «Sistemi informativi»: il SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale - e i sistemi informativi utilizzati dagli organismi pagatori, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli altri enti convenzionati con i CAA per l'esercizio delle attività delegate;

j) «Organismo di coordinamento»: AGEA come riconosciuta ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 2116/2021;

k) «Organismo pagatore»: gli organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2116/2021 come attuato dal decreto ministeriale MA-SAF del 7 novembre 2022.

Art. 2.

Attività del CAA

1. I CAA svolgono attività di assistenza alle imprese agricole nonché ogni altra attività prevista dalla legge o agli stessi delegata dagli organismi pagatori, dalle regioni e province autonome e da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, secondo il principio della sussidiarietà.

2. In applicazione del punto 8.5.3.1. del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, nell'esercizio delle attività delegate i CAA perseguono gli obiettivi di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonché dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti dalla PAC 2023-2027.

3. In conformità con quanto previsto nel decreto legislativo n. 74/2018, con apposite convenzioni anche a titolo oneroso gli organismi pagatori possono delegare ai CAA le attività di aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole e, in particolare, la costituzione, l'aggiornamento e la custodia del fascicolo aziendale.

4. Allo stesso modo, mediante sottoscrizione di convenzioni, gli organismi pagatori, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici, possono delegare ai CAA le funzioni di accettazione e registrazione nei sistemi informativi delle istanze, delle dichiarazioni, delle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento che i produttori intendano presentare.

5. Al fine di assicurarne l'omogeneità sul territorio nazionale, dell'attività di aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole, gli organismi pagatori, di concerto con l'AGEA coordinamento, elaborano uno schema tipo di convenzione. Lo schema prevede:

a) una clausola risolutiva espressa per il caso di accertata sopravvenuta perdita dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto;

b) le modalità di tenuta, di conservazione e di restituzione dei fascicoli aziendali anche nella forma cartacea;

c) le modalità di esecuzione delle attività di cui al precedente comma 3;


d) la gestione dei casi di conflitto d'interessi.

6. I CAA, previa sottoscrizione di eventuali apposite convenzioni con gli enti competenti, possono svolgere le seguenti ulteriori attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili degli utenti;

b) assistere gli utenti nell'elaborazione e nella trasmissione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonché nell'elaborazione e nella trasmissione di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;

c) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;



d) consultare, nell'interesse degli utenti, le banche dati del SIAN ai fini della verifica dello stato di ciascuna pratica;

e) raccogliere i dati di base per lo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'art. 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale.

7. I CAA, previo mandato dei propri utenti, accertano e attestano fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati.

8. Conformemente con quanto previsto all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004, nonché nelle pertinenti disposizioni regionali, i CAA svolgono attività di verifica della completezza documentale delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli enti locali.

Art. 3.

Responsabilità dei CAA

1. Per le attività previste dall'art. 2 del presente decreto, i CAA sono responsabili:

a) dell'esatta identificazione del produttore titolare del fascicolo aziendale;

b) della verifica dei poteri di rappresentanza dell'impresa agricola;

c) dell'acquisizione e verifica dell'esistenza, completezza e regolarità formale dei titoli di conduzione dei beni immobili strumentali all'attività dell'impresa inseriti nei sistemi informativi su mandato del produttore;

d) della verifica della sottoscrizione delle istanze, delle domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni a corredo;

e) della corretta immissione dei dati nei sistemi informativi;

f) del rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa;

g) del rispetto delle procedure agli stessi forniti dagli organismi pagatori e dagli altri enti convenzionati.

Art. 4.

Utilizzo dati del SIAN

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto i CAA possono accedere alle banche dati dei sistemi informativi indicati dagli organismi pagatori, con le procedure previste dalla normativa vigente e, su mandato dell'impresa agricola, utilizzare i dati presenti nei sistemi informativi relativi all'impresa stessa per erogare i servizi di assistenza.

2. Il trattamento dei dati ai quali i CAA hanno accesso avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale.

3. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi di assistenza agli agricoltori anche attraverso la realizzazione di servizi digitali, gli enti deleganti assicurano ai CAA, quali soggetti delegati, l'interscambio di dati attraverso servizi di cooperazione applicativa regolati da apposite convenzioni. Tali dati devono essere trasmessi, in modalità *real time*, e resi disponibili nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in particolare per quanto concerne la gestione delle informazioni necessarie previste dal Piano strategico nazionale (PSP).

4. Le informazioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° marzo 2021, sono acquisite dagli organismi pagatori per il tramite dei CAA e sono dagli organismi pagatori messe a disposizione sul SIAN, previa definizione delle modalità tecniche concordate con Agea Coordinamento.

Art. 5.

Registri informatici istituiti nel SIAN

1. All'interno del SIAN sono istituiti i seguenti registri informatici:


«Elenco sedi CAA»: registro unico a livello nazionale contenente l'elenco dei CAA autorizzati ai sensi del presente decreto e delle relative sedi;

«Registro nazionale operatori»: registro unico a livello nazionale contenente le generalità ed il profilo di istruttore ovvero di verificatore degli operatori dei CAA, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3.

2. I registri di cui al comma precedente sono tenuti dall'organismo di coordinamento che ne è responsabile. Entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, con proprie linee-guida l'organismo di coordinamento di concerto con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e organismi pagatori definisce le procedure di costituzione e aggiornamento continuo dei registri.

3. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ogni soggetto a qualsiasi titolo interessato allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sui CAA e sui relativi operatori sono tenuti, per quanto di competenza, ad utilizzare i registri informatici nello svolgimento delle attività che attengono alle sedi e agli operatori dei CAA nel rispetto delle regole concordate tra le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori e AGEA Coordinamento.

4. L'organismo di coordinamento di concerto con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori, con apposita circolare, stabilisce le modalità che i soggetti devono eseguire nell'ambito delle operazioni di vigilanza e controllo sui CAA e sulle attività ad essi delegate.



Art. 6.

Modalità di definizione dei corrispettivi

1. Negli atti di determinazione dei corrispettivi spettanti ai CAA per le funzioni amministrative delegate, le amministrazioni deleganti prevedono un sistema incentivante che tenga conto della struttura organizzativa del CAA e dei tempi impiegati per l'espletamento di tutte le fasi della procedura, tali da evitare picchi di attività e ritardi nella presentazione delle domande, nonché del contributo al raggiungimento degli obiettivi di dematerializzazione di cui al punto 8.5.3.1. del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.

*Capo II*REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E DI
FUNZIONAMENTO

Art. 7.

Società richiedenti

1. Lo statuto delle società richiedenti l'autorizzazione ad operare come CAA prevede lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente decreto nell'ambito dell'oggetto sociale; le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per finalità, compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA.

2. Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.646 euro, salve eventuali deroghe normativamente previste per il tipo di società utilizzata. Il capitale deve risultare interamente versato.

3. Le quote o le azioni di società in possesso della qualifica di CAA e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite solo a soggetti abilitati alla costituzione di CAA; ugualmente le operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra società in possesso della qualifica di CAA.

4. Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonché funzioni delegate di controllo di cui all'art. 18 del presente decreto; in particolare è fatto divieto all'operatore del CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento ed atti amministrativi i cui allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso operatore.

Art. 8.

Garanzia

1. Al fine di garantire la copertura dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività agli organismi pagatori o agli utenti, le società richiedenti stipulano una polizza per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari almeno ad euro 2.065.827,60. Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata.

2. I CAA e le imprese assicuratrici sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonché ad AGEA e agli organismi pagatori interessati, di ogni circostanza che comporti la riduzione o la cessazione della garanzia assicurativa. In ogni caso la riduzione non può comportare la previsione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro.

3. AGEA definisce lo schema-tipo della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

Art. 9.

Ambito territoriale d'operatività

1. L'ambito territoriale minimo di operatività dei CAA coincide con il territorio della regione o di una provincia autonoma.

2. Il CAA deve possedere strutture operative nella regione in cui intende operare e dimostrare idonea capacità operativa in riferimento alle sedi proprie e delle società di servizi impiegate.


Art. 10.

Requisiti oggettivi

1. L'autorizzazione ad operare come CAA è rilasciata in presenza di requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa.

2. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti, degli organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene al reperimento, alla verifica, all'informatizzazione, all'elaborazione e alla trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal presente decreto. In particolare, deve essere garantita la disponibilità di locali adibiti all'esercizio delle attività del CAA, in via esclusiva o contestualmente all'esercizio dell'attività del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAF), in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e aventi la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN e con gli altri sistemi informatici degli organismi pagatori regionali, anche ai fini della tracciabilità, dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori. I locali devono essere facilmente identificabili mediante apposite insegne, accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere e per almeno due giorni a settimana e deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente comunque non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari. Le regioni e le province autonome possono stabilire un numero superiore di fascicoli per operatore/utente in ragione delle diverse caratteristiche del tessuto aziendale.

3. La società autorizzata ad operare come CAA, e le società di cui essi si avvalgono, devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione



del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate o la funzione di controllo interno/*internal audit* secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana *internal auditor*.

Art. 11.

Requisiti soggettivi

1. Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dei CAA e delle società di cui esso si avvalgono, non devono:

a) aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;

b) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;

c) aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;

d) intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale e di consulenza con le pubbliche amministrazioni.

2. Fermo quanto ulteriormente previsto al successivo art. 12 per gli operatori addetti allo svolgimento delle attività delegate dagli organismi pagatori, i dipendenti del CAA:

a) non devono intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per le situazioni confliggenti;

b) possono svolgere le suddette funzioni per un solo CAA.

3. I CAA nominano, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in discipline agrarie ed equipollenti ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico; di cui sia altresì attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni oppure che abbia maturato un'esperienza lavorativa, almeno biennale, nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

Art. 12.

Regole di svolgimento delle funzioni delegate

1. Per lo svolgimento delle attività delegate dagli organismi pagatori in convenzione, i CAA:

impiegano esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno o parziale con il CAA o con le società convenzionate ai sensi dell'art. 17 del presente decreto;

garantiscono la separazione tra le funzioni di ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle

domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127.

2. Gli operatori con funzione di «istruttori», per la ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

3. Gli operatori con funzione di «verificatori», per la validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 127/2022, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

4. Gli organismi pagatori mettono a disposizione dei CAA una procedura informatizzata di tracciamento delle attività svolte complessivamente dagli istruttori e dai verificatori nell'esercizio delle funzioni delegate.

Nella esecuzione delle attività di cui al presente decreto il CAA garantisce la sicurezza delle informazioni mediante certificazione ISO 27001.

5. I CAA confermano con periodicità annuale il mantenimento del codice etico e del modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 a pena di risoluzione delle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle funzioni delegate. I modelli organizzativi predisposti dal CAA attengono agli obblighi imposti dal presente decreto anche con riferimento all'obiettivo di prevenire ipotesi di frodi a danno della finanza pubblica comunitaria e statale.

6. I CAA si adeguano al Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione predisposto dagli organismi pagatori e/o da Agea Coordinamento e assicurano l'aggiornamento formativo annuale dei propri operatori per tutte le attività svolte anche con riguardo alla tematica delle frodi comunitarie.

Al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per suo conto, il CAA presenta all'utente una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori per eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.



7. Le convenzioni tra i CAA e l'organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, nonché con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attività oggetto di affidamento, requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui ai precedenti commi. È fatta salva comunque la facoltà per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e di funzionamento di cui al presente capo II.

Capo III

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER L'AUTORIZZAZIONE A CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA AGRICOLA

Art. 13.

Istanza per la richiesta di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione ad operare come CAA va presentata alla regione o alla provincia autonoma in cui CAA ha la sede legale e contiene:

- a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente;
- b) i dati anagrafici degli amministratori della società richiedente, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;
- c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 9, comma 4;
- d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;
- e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di CAA;
- f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
- g) il numero di fascicoli aziendali definito dalle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Devono altresì essere allegati all'istanza di cui al comma 1:

- a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) la copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 1, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;
- c) una relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operative della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 17.

Art. 14.

Verifica ed autorizzazione

1. Le regioni e le province autonome, dopo aver ricevuto l'istanza di autorizzazione, entro sessanta giorni procedono alla valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dalla società richiedente e trasmettono il provvedimento di riconoscimento ad AGEA Coordinamento.

Art. 15.

Vigilanza

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal presente decreto, dei CAA e delle società di cui essi si avvalgono. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano predispongono un piano almeno annuale di controlli a campione e si avvalgono, per l'esecuzione dei controlli, delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono pubblicate su una sezione ad accesso riservato sui registri di cui al precedente art. 5, secondo le procedure definite da AGEA Coordinamento.

1-bis. Salvo quanto previsto al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli concernenti i requisiti degli operatori e quelli relativi all'apertura ovvero al trasferimento di sedi dei CAA per i quali hanno concesso l'autorizzazione ad operare, si avvalgono delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA.

2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle convenzioni di cui al presente decreto è effettuata, per quanto di competenza dall'organismo di coordinamento o dagli organismi pagatori o dalle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti convenzionati.


3. Le regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, se rilevano la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redigono un verbale di contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di trenta giorni per rimuovere la causa ostativa alla prosecuzione delle attività. In caso di mancata ottemperanza, le regioni, Province autonome di Trento e Bolzano revocano l'autorizzazione al CAA e ne curano la pubblicazione sui registri di cui al precedente art. 5, nel rispetto delle procedure definite dall'organismo di coordinamento.

4. Oltre i casi previsti dall'art. 16, la revoca è altresì disposta:

- a) in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nello svolgimento dell'attività affidata;
- b) in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi posti dalle convenzioni di cui al presente decreto;
- c) in caso di perdita dei requisiti oggettivi di cui all'art. 10;
- d) Il CAA non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art. 10, comma 3.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'AGEA coordinamento ed agli organismi pagatori competenti.

6. Nell'affidamento di incarichi professionali, il CAA e le società di cui esso si avvale, sono tenute al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e dall'art. 7 del presente decreto.



Art. 16.

Sanzione per le violazioni delle regole di incompatibilità

1. In caso di accertata incompatibilità o di violazione del divieto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione ad operare come CAA per un periodo di giorni novanta.

2. In caso di ulteriore violazione si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione ad operare come CAA.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano le sanzioni irrogate ai competenti ordini professionali o agli organismi rappresentativi di categoria per i provvedimenti di competenza, dandone informativa ad AGEA Coordinamento.

Capo IV

SERVIZI E CONTROLLI

Art. 17.

Società di servizi

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni e attività, i CAA possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito i CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. Le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi è interamente a carico del CAA.

Art. 18.

Controlli

1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogati nell'ambito delle attività di cui al decreto n. 74/2018, possono avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonché di studi associati costituiti dai medesimi, affinché esercitino funzioni di controllo sulla regolarità dei finanziamenti e delle condizioni di accesso al beneficio. Il rapporto tra l'organismo pagatore e i soggetti delegati è regolato da apposite convenzioni.

2. Chiunque partecipi, in qualsivoglia forma al capitale o attività di un CAA o di una società di servizi di cui all'art. 17 del presente decreto, non può svolgere, né direttamente, né indirettamente, le funzioni di cui al comma 1.

3. In caso di accertata violazione del divieto di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 19.

Mandato

1. In conformità con quanto previsto all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74/2018, i CAA costituiscono, aggiornano e gestiscono il fascicolo aziendale, sulla base di un mandato esclusivo, sottoscritto dal produttore, con il quale questi si impegna a:

- a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA al fine di garantire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività affidate;
- c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Il mandato di cui al comma precedente deve avere durata almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di sua sottoscrizione in modo da garantire la gestione delle utenze da parte degli organismi pagatori e degli altri enti interessati. Le convenzioni regolano le ipotesi di revoca o recesso del mandato in modo tale da non creare disagi al produttore e consentire la prosecuzione senza soluzione di continuità delle funzioni delegate pubbliche o private.

3. Per gli effetti di quanto previsto all'art. 15, comma 6-*quater*, del decreto legislativo n. 74/2018, per utilizzare i dati presenti nei sistemi informativi nazionale e regionali per lo svolgimento delle attività di assistenza alle medesime imprese, i CAA devono acquisire un mandato *ad hoc* dal produttore interessato.

Art. 20.

Disposizioni transitorie abrogazioni

1. I CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la regione o la provincia autonoma competente verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 18, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.

2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 447

24A01819

